

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E CUSTODIA DEL PONTE IN BARCHE DI TORRE D’OGLIO RISERVATO A COOPERATIVE SOCIALI E CONSORZI DI COOPERATIVE SOCIALI AI SENSI DELLA LEGGE N. 381/1991

Art. 1

OGGETTO DELL’APPALTO E FINALITÀ DEL SERVIZIO

L’appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di vigilanza e custodia, come successivamente dettagliato, del Ponte in barche di Torre d’Oglio.

L’aggiudicatario dovrà provvedere, con proprio personale appositamente formato, organizzato ed equipaggiato, alla gestione di tale servizio, sulla base delle indicazioni contenute nel presente Capitolato, in ottemperanza alle vigenti norme in materia di igiene del lavoro, prevenzione infortuni e sotto le direttive ed il controllo del Servizio Gestione e Manutenzione Stradale.

L’appaltatore si impegna all’adempimento di tutti gli obblighi gravanti in virtù delle disposizioni di cui al presente Capitolato, della stipulanda convenzione e dell’offerta tecnica presentata in sede di gara nonché all’osservanza degli artt. 1655 e seguenti del c.c.

Art. 2

DURATA DELL’APPALTO

L’appalto inerente i servizi di cui al presente Capitolato ha durata di 24 (dodici) mesi decorrenti dal 01/01/2019 al 31/12/2020 con facoltà, da parte della Provincia, di proroga sino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi.

Pertanto, ai sensi dell’art. 106, c.11 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora allo scadere del termine previsto in convenzione, la Provincia non avesse ancora provveduto ad aggiudicare il servizio per il periodo successivo, l’appaltatore sarà obbligato a garantire la prosecuzione del servizio per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi, alle stesse condizioni contrattuali vigenti alla data di scadenza.

ART. 3

IMPORTO DEL SERVIZIO

L’importo del servizio, per la durata di due anni e comprensivo di tutte le prestazioni indicate nel presente Capitolato, è stato stimato in € 176.016,00 (*al netto di IVA*), di cui € 173.016,00 per il servizio posto a base d’asta ed € 3.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta

Il progetto del servizio è finanziato per complessivi € 218.259,84 (IVA compresa) con mezzi propri di bilancio dell’Ente.

L’importo posto a base di gara è stato calcolato partendo da un monte ore previsto di 4’806 annue (*specificate all’art. 4*) per un costo orario base di 18,00 € (IVA esclusa).

L’importo orario effettivo netto (*IVA esclusa*), che verrà indicato nella convenzione, sarà quello calcolato nel modo seguente:

$$\frac{\text{importo_ribassato_esibito_in_sede_di_offerta}}{4.806_ore_annuali_previste}$$

Il corrispettivo dovuto dalla Provincia è da intendersi onnicomprensivo di qualunque costo.

Art. 4

STRUTTURA, ENTITA’ ED ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Il servizio di vigilanza e custodia del Ponte in barche di Torre d'Oglio verrà svolto presso la seguente struttura:

- ✓ Ponte di Torre d'Oglio - Strada Provinciale S.P. 57 "Mantova – S. Matteo – Viadana" – nei comuni di Marcaria e Viadana.

Per l'espletamento del servizio i lavoratori individuati dall'aggiudicatario potranno utilizzare il fabbricato galleggiante in uso ai pontieri della Provincia, posto a metà del Ponte e dotato delle attrezzature indicate all'art. 5.

Il servizio si svolgerà su 7 giorni la settimana, compresi i giorni festivi, ad esclusione di eventuali chiusure e si effettuerà nei giorni feriali (sabato compreso) per n.ro 6 ore (dalle 0,00 alle 6,00) e nelle giornate di domenica e festivi per n.ro 24 ore (dalle 0,00 alle 24,00).

I dipendenti provinciali in servizio al Ponte di Torre d'Oglio (n.ro 3 pontieri) coprono attualmente, nei giorni feriali sabato compreso, n.ro 3 turni consecutivi di 6 ore l'uno (dalle 6,00 alle 24,00).

Potrà essere perciò richiesto all'appaltatore, all'occorrenza, di coprire uno o più turni giornalieri coperti dai dipendenti provinciali di servizio al Ponte di Torre d'Oglio in relazione a permessi, ferie o malattie dei dipendenti provinciali stessi. La richiesta di questi turni aggiuntivi sarà comunicata di norma all'aggiudicatario tramite indirizzo mail o per via telefonica in casi d'urgenza.

In riferimento alla turnazione l'aggiudicatario deciderà autonomamente sulla suddivisione del proprio personale nel rispetto del D. Lgs. n. 66 del 08.04.2003, garantendo la completa copertura delle ore necessarie.

La sospensione del servizio sarà comunicata di norma all'appaltatore tramite indirizzo mail o per via telefonica, in caso d'urgenza, e nessun indennizzo potrà essere preteso dallo stesso.
Resta inteso che saranno pagati solo i giorni e le ore d'effettivo svolgimento del servizio.

I servizi di vigilanza e custodia prevedono:

A) Custodia e cura dei beni di proprietà dell'Ente:

Il personale dovrà presenziare sul Ponte di Torre d'Oglio in modo vigile e attento, effettuando frequenti giri di sorveglianza sul piano viabile del ponte per verificarne il buono stato ed in particolare per controllare lo stato delle assi, dei bulloni di ancoraggio, dei colonnelli, dei parapetti, delle tubazioni e dei raccordi dell'impianto idraulico e delle barche con annotazione sul registro dei rapporti giornalieri di eventuali anomalie e segnalazione tempestiva delle stesse al Responsabile del Ponte nelle ore d'ufficio o al Capoturno del Servizio Reperibilità negli altri orari.

Dovranno essere effettuate anche ripetute ispezioni negli edifici esistenti nelle immediate vicinanze del Ponte (edifici in concessione alla Provincia di Mantova) al fine di verificare l'assenza di situazioni anomale.

B) Verifica della transitabilità del ponte:

Il personale dovrà sorvegliare, nei limiti delle proprie possibilità, per evitare il transito di automezzi oltre la portata consentita e dovrà segnalare eventuali violazioni (corredate di numero targa del trasgressore) compilando apposito modulo, posto all'attenzione del Responsabile del Ponte, che dovrà essere trasmesso via fax allo 0376-204388.

Il personale è tenuto a controllare quotidianamente che la segnaletica verticale esistente sul ponte sia sempre mantenuta in perfetta efficienza.

Inoltre, in caso di chiusura temporanea del ponte e di mantenimento del servizio di vigilanza, il personale dovrà controllare il corretto posizionamento della segnaletica di chiusura del ponte.

C) Segnalazione di eventi che possono arrecare danni alle strutture e compromettere la transitabilità del ponte:

Per motivi legati alla sicurezza della circolazione e alla stabilità della struttura del ponte, segnalare immediatamente al Responsabile del Ponte nelle ore d'ufficio o al Capoturno del Servizio Reperibilità negli altri orari le seguenti situazioni:

- a) l'accumulo di tronchi o di materiale vario a ridosso delle barche;

- b) problemi dei veicoli nell'affrontare la pendenza eccessiva delle ponticelle in condizioni particolari (fiume in secca, pioggia o ghiaccio, ecc.);
- c) danni arrecati al ponte dal passaggio dei veicoli, da perdita di materiale o da incidente;
- d) segnalazione guasti impianto elettrico (lampade, fari esterni, prese di corrente, ecc.);
- e) segnalazione guasti impianto telefonico;
- f) segnalazione dell'eventuale manomissione o incidentamento della segnaletica verticale del ponte;

Tale segnalazione dovrà trovare riscontro sul registro giornaliero.

D) Vigilanza e controllo del livello del fiume con allertamento del personale per emergenze:

Il personale dovrà verificare costantemente (ogni ora o, ad intervalli inferiori, in caso di eventi di piena o di secca), previa lettura delle metriche poste sul versante di Cesole, il livello del fiume con annotazione del valore sul registro giornaliero.

Quando la quota del livello del fiume Oglio raggiunge i valori di minima (secca) e di massima (piena), che verranno fissati da parte della Provincia, il personale dovrà avvisare il Responsabile del Ponte nelle ore d'ufficio o il Capoturno del Servizio Reperibilità negli altri orari che valuterà l'eventuale chiusura del Ponte.

E) Ulteriori compiti aggiuntivi

Il personale, al fine di garantire la sicurezza di chi circola sul ponte, dovrà tenere continuamente monitorata l'eventuale scivolosità dell'assito del ponte stesso a seguito di eventi meteorologici quali pioggia e/o gelo. All'occorrenza e/o in fase preventiva il personale dovrà spargere in modo uniforme il materiale arido a disposizione sull'intera superficie dell'assito del ponte. Ad intervento effettuato dovrà dare riscontro dell'avvenuta operazione tramite compilazione del registro giornaliero e del modulo dedicato.

Il personale dovrà osservare la puntuale applicazione della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, per quanto riguarda l'attivazione di tutte le procedure necessarie per la prevenzione degli infortuni, l'utilizzo di dispositivi di protezione e attrezzature antinfortunistiche, nonché l'adempimento di tutti gli obblighi di formazione ed informazione dei dipendenti ed ogni altro obbligo di legge.

Tale personale deve mantenere un comportamento professionalmente corretto nei confronti degli altri lavoratori, deve presentarsi puntuale all'inizio del proprio turno di lavoro e deve essere dotato d'idoneo vestiario (D.P.I. - Dispositivi di Protezione Individuale).

Il personale stesso dovrà essere consapevole dell'ambiente in cui è tenuto ad operare ed è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

Il programma annuale del servizio, che viene esplicitato nella tabella sottostante, può essere soggetto a variazioni a seconda delle necessità che potrebbero presentarsi nel corso dell'anno:

programma	n° giorni anno	ore al giorno	tot. ore annue	costo orario base	tot. costo annuo
<i>base</i>					
<i>feriali</i>	251	6	1.506	€ 18,00	€ 27.108,00
<i>sabati</i>	52	6	312	€ 18,00	€ 5.616,00
<i>domeniche</i>	52	24	1.248	€ 18,00	€ 22.464,00
<i>festivi (non domeniche)</i>	10	24	240	€ 18,00	€ 4.320,00
totale	365				€ 59.508,00
<i>aggiuntivo</i>					

a copertura di ferie o malattie dei n.ro 3 dipendenti provinciali (stima x eccesso)	250	6	1.500	€ 18,00	€ 27.000,00
totale complessivo					€ 86.508,00

Gli orari di lavoro e, di conseguenza, il numero di ore di servizio di cui sopra, sono da considerare indicativi. I quantitativi si riferiscono, infatti, ad un fabbisogno presunto; sono indicativi e non impegnativi essendo dipendenti da necessità variabili nel tempo in relazione al variare di fattori non esattamente predeterminabili.

È facoltà del Responsabile del ponte variare gli orari, aumentare o diminuire le postazioni e le ore del servizio sopra descritto, a suo insindacabile giudizio, con preavviso minimo.

L'aggiudicatario è tenuto ad adeguarsi senza nulla pretendere, salvo il compenso orario per le ore effettivamente prestate.

Non sono consentite variazioni delle modalità di esecuzione del servizio rispetto a quanto disposto dal presente Capitolato se non preventivamente e formalmente autorizzate dalla stazione appaltante, ma sarà onere ed obbligo dell'appaltatore adeguare il servizio alle specifiche esigenze organizzative della stazione appaltante stessa che potrebbero sopravvenire in ordine a modifiche di orari o, attività, e/o altro non espressamente previsto.

Grava sull'appaltatore l'obbligo di compilare quotidianamente il Registro Giornaliero predisposto dalla Provincia, in cui dovranno essere riportati i valori del livello dell'acqua e le eventuali anomalie e problematiche riscontrate durante l'espletamento del servizio.

Art.5

ACCESSO ED UTILIZZO DELLE STRUTTURE DEL PONTE

L'accesso e l'utilizzo delle strutture del ponte, compreso il fabbricato galleggiante ad uso dei pontieri posizionato sul ponte stesso, comprensivo di servizi igienici, docce, spogliatoio, piccola cucina e dotato di fax e telefono, è consentito esclusivamente al personale individuato dall'appaltatore per lo svolgimento del servizio di vigilanza e custodia limitatamente all'orario di ogni singola turnazione.

Art. 6

MESSA A DISPOSIZIONE DI LOCALI E ATTREZZATURE

La Provincia procederà ad effettuare la messa a disposizione dei locali e delle attrezzature alla cooperativa, tramite apposito verbale di consegna, da sottoscrivere in contraddittorio a cura delle parti, riportante stato e consistenza dei medesimi.

Art. 7

INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

In caso di chiusura del Ponte per motivi legati al livello dell'acqua del fiume e/o per eventi straordinari il servizio in questione potrà essere sospeso temporaneamente (previa comunicazione via mail o per via telefonica in casi d'urgenza) fino al ripristino delle condizioni di agibilità. In tal caso all'appaltatore non verrà corrisposto alcun compenso.

Per opportuna conoscenza si indicano in tabella le chiusure degli ultimi 5 anni:

ANNO	N° GIORNI DI CHIUSURA
2013	91
2014	118

2015	91
2016	108
2017	116

Art. 8 RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE E GARANZIE

La gestione dei servizi oggetto del presente appalto viene effettuata dall'appaltatore in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di titolare dell'attività a tutti gli effetti di legge.

L'appaltatore risponderà di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi – in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del servizio e per l'intera durata del medesimo, tenendo al riguardo sollevata la Provincia di Mantova da ogni eventuale pretesa risarcitoria di terzi.

Nello specifico la responsabilità dell'appaltatrice ricomprende:

- responsabilità per danni cagionati ai beni della Provincia;
- responsabilità per gli infortuni del personale addetto al servizio (che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito);
- responsabilità per danni cagionati ai terzi dall'aggiudicatario stesso, in proprio o tramite il proprio personale dipendente, nel corso dell'espletamento del servizio.

L'appaltatore, oltre alle norme del presente Capitolato, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati nel periodo dell'appalto, comprese le disposizioni regolamentari della Provincia di Mantova, per quanto funzionali allo svolgimento del servizio.

La responsabilità sopra indicata ed ogni altra forma di responsabilità civile nei confronti di terzi derivante dalla gestione del servizio saranno coperte da polizza assicurativa, che l'aggiudicatario dovrà stipulare con oneri a proprio carico.

La suddetta polizza deve prevedere:

a) per garanzia Responsabilità civile verso Terzi (RCT)

RCT	per sinistro	€ 3.000.000,00
	per persona	€ 1.550.000,00
	per danni a cose	€ 500.000,00

b) per garanzia Responsabilità civile verso i prestatori d'opera (RCO) (inclusi soci lavoratori, prestatori d'opera parasubordinati, e comunque tutte le persone per le quali sussista l'obbligo di assicurazione obbligatoria INAIL, dipendenti e non, di cui l'aggiudicatario si avvalga)

RCO	per sinistro	€ 3.000.000,00
	per persona	€ 1.550.000,00

La suddetta polizza deve inoltre prevedere:

- a) una durata non inferiore a quella della convenzione;
- b) la seguente clausola di vincolo:

La polizza si intende vincolata a favore della Provincia di Mantova e pertanto la Società Assicuratrice si obbliga a:

- notificare tempestivamente alla Provincia, a mezzo Pec o lettera raccomandata A.R., l'eventuale mancato pagamento del premio, l'eventuale mancato rinnovo della polizza e l'eventuale disdetta della polizza per qualsiasi motivo;
- notificare tempestivamente alla Provincia, a mezzo Pec o lettera raccomandata A.R., tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell'assicurazione;
- non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto della Provincia.

L'appaltatore si impegna inoltre a fornire copia delle suddette polizze assicurative alla Provincia di Mantova almeno 10 giorni prima della sottoscrizione della Convenzione; si precisa che l'operatività o meno delle coperture assicurative non libera l'appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia. Le polizze assicurative dovranno avere validità per tutta la durata del servizio.

L'appaltatore risponde verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti nell'espletamento dei servizi e si impegna a sollevare la Provincia da ogni molestia e responsabilità relativa.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dalla Provincia in contraddittorio con i rappresentanti dell'appaltatore. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, anche dipendenti della Provincia stessa, senza che l'appaltatore possa sollevare obiezione alcuna.

ART. 9 OBBLIGAZIONI DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'aggiudicatario i seguenti obblighi:

A) dichiarazioni iniziali e successive

L'aggiudicatario avrà 15 giorni di tempo, dalla comunicazione di aggiudicazione, per compiere i seguenti adempimenti:

- produrre la documentazione dimostrativa delle dichiarazioni sostitutive fornite in sede di gara, qualora la stessa non possa essere acquisita dalla stazione appaltante tramite il sistema Avcpass.
- nel caso in cui in alcune Regioni non sia stato istituito l'Albo regionale delle società cooperative che svolgono attività finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati istituito ai sensi dell'art. 9 della L. n. 381/1991, l'aggiudicatario è tenuto a fornire alla stazione appaltante tutta la documentazione necessaria ad attestare il possesso dei requisiti previsti dagli artt. 1 e 4 della L. n. 381/1991;
- consegnare copia conforme all'originale delle polizze assicurative richieste all'art. 8.

L'aggiudicatario, prima di iniziare il servizio, dovrà far pervenire alla Provincia:

1. elenco dei dipendenti che verranno impiegati per l'esecuzione del servizio fornendo la prova documentale della loro regolare posizione;
2. indicazione di quanti tra i dipendenti impiegati rivestono la qualità di "soggetti svantaggiati" ai sensi dell'art. 4 della L. 381/1991;
3. indicazione della suddivisione della turnazione con specifica del numero ore svolte da ciascun lavoratore;
4. il nominativo del coordinatore individuato ed il relativo recapito telefonico (cellulare) che dovrà essere attivo 24/24h;
5. i nominativi e recapiti di altri soggetti, indicati in sede di gara, a supporto dell'esecuzione del servizio e degli inserimenti lavorativi;
6. elenco delle posizioni assicurative obbligatorie e delle polizze assicurative stipulate a favore dei dipendenti.

L'aggiudicatario su richiesta della Provincia, si impegna a trasmettere copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi.

Il mancato rispetto di tali obblighi comporta la risoluzione della convenzione.

In corso di esecuzione del servizio l'appaltatore dovrà comunicare alla Provincia **entro e non oltre tre giorni** e per iscritto, ogni eventuale variazione successiva, anche momentanea, di quanto inizialmente dichiarato.

L'aggiudicatario, prima di sottoscrivere la convenzione con la Provincia, dovrà costituire, ai sensi dell'articolo 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.e con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del medesimo decreto, una garanzia, denominata "garanzia definitiva" nella misura del 10% dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La cauzione potrà essere costituita o mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa a favore della Provincia di Mantova.

La cauzione è prestata a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle somme che la Provincia dovesse eventualmente sostenere durante l'esecuzione del servizio a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio per fatto dell'appaltatore.

Sia la fidejussione bancaria che la polizza assicurativa devono essere conformi alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. n. 31/2018 e devono contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Cod.Civ. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Resta salvo per la Provincia l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'appaltatore resta obbligato a reintegrare la cauzione di cui la Provincia avesse dovuto valersi in tutto o in parte durante l'esecuzione del servizio.

In caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a cura della Provincia prelevandone l'importo dal corrispettivo d'appalto. La cauzione resta vincolata, anche dopo la scadenza della convenzione, sino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

La Provincia di Mantova ha la facoltà di richiedere all'aggiudicatario eventuale ulteriore documentazione che risulti necessaria.

B) Obbligazioni inerenti l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate

- garantire l'utilizzo di personale idoneo per la prestazione del servizio in oggetto e rientrante tra le categorie svantaggiate previste dalla L. 381/91 ricorrendo, qualora fosse necessario, a nuove assunzioni svolgendo una selezione attitudinale fra persone rientranti tra le categorie svantaggiate previste dalla L. 381/91;
- impiegare per l'espletamento delle attività oggetto dell'appalto, operatori in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell'attività. Gli operatori in servizio devono essere dettagliati in un elenco debitamente sottoscritto dal legale rappresentante dell'appaltatore, contenente tutte le informazioni utili a definire la posizione e professionalità di ognuno (*figura professionale, qualifica, livello, titolo di studio, ecc.*). L'appaltatore assume la responsabilità in merito alla veridicità dei dati in esso riportati;
- garantire il rispetto, da parte del personale impiegato nell'attività e per i soggetti svantaggiati inseriti, di tutte le norme e gli obblighi assicurativi previsti dai C.C.N.L. di settore. In particolare l'appaltatore si impegna ad applicare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dalle attuali leggi sul lavoro e sulla cooperazione e, in particolare, dalla L. 142 del 6/06/2001 e s.m.i.;
- assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti dell'Ente o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone coinvolte nella gestione del progetto;
- trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle categorie di soggetti svantaggiati di cui all'art. 4 della L. 381/1991 in conformità alla normativa vigente in materia di tutela dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016);
- nominare un Responsabile sociale degli inserimenti lavorativi che si occuperà di predisporre i progetti personalizzati di sostegno e di inserimento lavorativo in ottemperanza alle proposte progettuali formulate in sede di offerta tecnica. Le modalità di intervento a favore delle persone

svantaggiate inserite competono all'appaltatore nel rispetto del progetto personalizzato concordato;

- trasmettere alla Stazione Appaltante una relazione annuale sull'attività sociale unitamente ai nominativi delle persone inserite, la tipologia di svantaggio, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno, part-time, ecc.), la data di assunzione, le ore di servizio prestate da ciascuno, nonché le eventuali ulteriori attività o iniziative di inserimento sociale attuate nel corso dell'anno, gli eventuali interventi formativi, ogni ulteriore attività o iniziativa intrapresa conformemente a quanto indicato in sede di gara.

c) Obblighi inerenti il servizio di vigilanza e custodia del Ponte in barche di Torre d'Oglio:

- eseguire e rispettare le indicazioni e le modalità esecutive ed ogni altro criterio operativo previsto nel presente Capitolato ed in conformità alla proposta tecnica presentata in sede di offerta;
- procedere all'immediato allontanamento dalle funzioni assegnate ed alla conseguente sostituzione del personale ritenuto non idoneo dalla Provincia, a fronte di formale e motivata richiesta di quest'ultima che potrà essere effettuata anche via mail o fax e che dovrà pervenire almeno 24 ore prima della sostituzione richiesta;
- dotare il proprio personale di sorveglianza, in base alla "Relazione tecnica rischi attesi per il ponte di barche di Torre d'Oglio" (allegato 11), così come previsto dal D. Lgs. 9/04/2008 n° 81 e s.m.i. di un sistema di comunicazione/allarme ("uomo a terra"), idoneo per l'attività da svolgere in relazione all'attività in solitario da espletare, che rimanga attivo per l'intero turno;
- eseguire esclusivamente i compiti affidati dalla Provincia e stabiliti dal presente Capitolato;
- utilizzare, su autorizzazione del Responsabile del Ponte, le attrezzature di proprietà della Provincia esclusivamente ai fini di quanto previsto dal presente Capitolato;
- eseguire le direttive impartite dal Responsabile del Ponte della Provincia sugli aspetti gestionali del servizio in appalto;
- fornire un indirizzo e-mail a cui inviare tutte le comunicazioni da parte della Provincia;
- fornire ciascun lavoratore di servizio sul Ponte di un telefono cellulare garantendo che questo venga mantenuto sempre acceso e a portata di mano per tutta la durata del turno di lavoro;
- garantire puntualità oraria nell'entrata in servizio del personale adibito;
- dotare ogni operatore impiegato sul Ponte di idoneo vestiario (D.P.I. - Dispositivi di Protezione Individuale) e tesserino identificativo provvisto di fotografia e nominativo;
- effettuare le sostituzioni degli operatori anche per un solo giorno di assenza, impiegando sempre personale qualificato, fornendo alla Provincia i nuovi nominativi e la documentazione atta a dimostrare l'idoneità e la professionalità degli addetti che dovessero subentrare;
- garantire la continuità e la stabilità del personale, per favorire l'ottimale funzionamento del servizio;
- evitare ogni interruzione del servizio;
- consentire alla Provincia qualsiasi controllo sul funzionamento del servizio;
- tenersi in costante contatto con la Provincia, comunicando tempestivamente ogni problema che dovesse insorgere;
- rendere note alla Provincia eventuali modifiche significative della propria struttura d'impresa e del proprio organigramma sociale, con particolare riguardo ai poteri d'amministrazione e rappresentanza;
- l'appaltatore è responsabile della custodia delle proprie attrezzature;
- l'appaltatore dovrà nominare ed indicare alla Stazione appaltante un Responsabile del Servizio che avrà l'obbligo di collaborare con il Responsabile del Ponte di Torre d'Oglio per la supervisione e le eventuali esigenze particolari del servizio.

RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DELLA PROVINCIA

La Provincia si impegna a:

- a) assicurare la manutenzione e la pulizia dei locali utilizzati per il servizio;
- b) sostenere le spese di funzionamento legate all'acquisto e manutenzione delle attrezzature in dotazione al ponte;
- c) garantire un tirocinio/affiancamento operativo ai lavoratori che svolgeranno il servizio di vigilanza e custodia, permettendo loro di acquisire la conoscenza del luogo in cui verrà espletato il servizio e le informazioni minime utili allo svolgimento dei compiti previsti;
- d) garantire il tirocinio operativo a qualunque nuovo lavoratore che dovesse subentrare in corso d'anno;
- e) individuare il Responsabile del Ponte (di cui al successivo art. 17) che potrà essere contattato durante le ore di ufficio per qualsiasi necessità o per le comunicazioni inerenti lo svolgimento del servizio di vigilanza e custodia;
- f) fornire le turnazioni del Servizio di reperibilità attivato dalla Provincia di Mantova per comunicare al di fuori dell'orario di Ufficio o in caso di assenza del Responsabile del Ponte;
- g) fornire il recapito telefonico del sopra citato Responsabile del ponte e degli addetti al Servizio di reperibilità;
- h) fornire all'appaltatore la "Relazione tecnica rischi attesi per il ponte di barche di Torre d'Oglio", così come previsto dal D. Lgs. 9/04/2008 n° 81 e s.m.i. e gli eventuali aggiornamenti della stessa;
- i) erogare con cadenza mensile, per il servizio di custodia e vigilanza, entro gg. 30 (trenta) dalla presentazione di corretta fattura, il corrispettivo pattuito per le ore di servizio prestate.

Art. 11

DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO

È vietata, a pena di nullità, qualsiasi forma di cessione totale o parziale del contratto.

È ammesso il ricorso al subappalto, nei limiti del 30% dell'importo complessivo dell'affidamento dedotto in convenzione, in conformità a quanto previsto dall'art.105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fatta eccezione per i divieti di subappalto previsti dalle vigenti disposizioni.

Poiché il presente appalto è riservato ai sensi della L. 381/1991, la quota di servizio subappaltabile potrà essere affidata solo a operatori economici che siano cooperative sociali iscritte nella sezione B) o consorzi di cooperative sociali iscritti nella sezione C) dell'Albo Regionale delle società Cooperative di cui all'art. 9 della L. n. 381/1991.

Il ricorso al subappalto deve comunque essere compatibile con i previsti inserimenti lavorativi di persone svantaggiate.

Art. 12

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CORRISPETTIVI

Il corrispettivo dei servizi è dato, con riferimento al valore del servizio da affidare determinato in sede di aggiudicazione, dall'importo orario da esso desumibile moltiplicato per il numero di ore effettivamente prestate e autorizzate nel periodo, oltre IVA in misura di legge.

L'appaltatore presenterà al servizio competente della Provincia di Mantova l'elenco degli operatori e delle ore prestate nel mese precedente e, a seguito di approvazione del documento, emetterà fattura.

Si precisa che l'importo orario decorre dal momento dell'entrata in servizio del personale ed è riconosciuto unicamente per il numero di ore autorizzato dal Servizio referente della Provincia di Mantova.

Il pagamento verrà liquidato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica, previa verifica del Durc. Qualora il suddetto documento non fosse regolare, l'Ente si riserva il diritto insindacabile di sospendere la procedura di pagamento fino alla regolarizzazione dello stesso.

L'appaltatore con tale corrispettivo s'intende soddisfatto di qualsiasi spettanza per i servizi di che trattasi e non ha, quindi, alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

In caso di ritardato pagamento, l'appaltatore non potrà sospendere il servizio, in quanto lo stesso attiene alla sicurezza della circolazione.

Art. 13 TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

L'appaltatore si impegna ad assolvere a tutti gli obblighi previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010 n. 136 e s.m.i.

A tal fine, l'appaltatore si impegna ad utilizzare conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, a commesse pubbliche.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del servizio dedotto in convenzione o ad esso collegati, devono essere registrati sul predetto conto corrente e devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti, così come previsto dalla Legge 136/2010 e sm.i., costituirà causa di risoluzione della convenzione.

Art. 14 INADEMPIENZE E PENALITA'

- 1) Nel caso di mancato rispetto dell'orario giornaliero di inizio o di termine del servizio o di assenza parziale durante l'espletamento dello stesso l'appaltatore dovrà corrispondere alla Provincia una penale di € 50,00 (*cinquanta*) per ogni ora (*o frazione di ora*) non svolta con la conseguente riduzione, in proporzione al mancato servizio, delle somme contrattuali dovute.
- 2) In caso di:
 - mancato rispetto dell'orario giornaliero di inizio o di termine del servizio;
 - mancata sorveglianza attiva;
 - assenza parziale durante l'espletamento del servizio;
 - mancata o parziale effettuazione delle segnalazioni e comunicazioni elencate all'art. 4 del presente capitolato;
 - inosservanza delle procedure impartite dal Responsabile del Ponte;
 - assunzione di comportamenti pericolosi per gli operatori dell'appaltatore e per gli altri;
 - uso improprio delle attrezzature e dei luoghi di lavoro;
 - mancato rispetto degli adempimenti di cui al presente Capitolato
 - mancato rispetto delle normative di sicurezza

l'appaltatore dovrà corrispondere alla Provincia una penale di € 50,00 (*cinquanta*) per ogni turno non svolto secondo le prescrizioni.
- 3) Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione della penale di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, verranno contestati all'appaltatore che dovrà comunicare in ogni caso le proprie controdeduzioni alla Provincia di Mantova nel termine massimo di gg. 5 (*cinque*) dalla contestazione stessa. Qualora dette deduzioni non siano accolte dalla Provincia di Mantova, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sarà applicata la penale come sopra indicato a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
- 4) L'ammontare delle penalità verrà addebitato sui crediti dell'appaltatore; mancando i crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità verrà addebitato sulla cauzione definitiva.
- 5) L'applicazione delle predette penali non preclude il diritto della Provincia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni come conseguenza dell'inadempimento contrattuale.

- 6) Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
- 7) Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo saranno applicate finché durano le cause specifiche che le hanno provocate e finché l'appaltatore non abbia ottemperato pienamente agli obblighi ad esso incombenti ed alle ingiunzioni ad esso impartite;
- 8) Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 non escludono le altre conseguenze previste dal Capitolato.

Art. 15

RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Salva la risoluzione per inadempimento (art. 1453 del C.C.), la Provincia di Mantova si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione della convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C., a tutto danno e rischio dell'appaltatore, nei casi di seguito previsti, senza che lo stesso possa pretendere risarcimenti o indennizzi di alcun genere:

- a) mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
- b) gravi e reiterate violazioni agli obblighi e adempimenti previsti nel presente Capitolato o assunti in sede di gara, non eliminati a seguito di diffida formale da parte della Provincia;
- c) mancata effettuazione degli inserimenti lavorativi ai sensi della L. 381/1991;
- d) arbitraria e ingiustificata interruzione o sospensione da parte dell'appaltatore del servizio oggetto del presente Capitolato, non dipendente da causa di forza maggiore;
- e) nelle ipotesi previste agli artt. 11 e 13 del presente Capitolato;
- f) frode;
- g) sopravvenute cause di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- h) sopravvenute cause di esclusione o sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia;
- i) sopravvenuta cancellazione dell'appaltatore dall'Albo Regionale di cui all'art. 9, comma 1 della L. 381/1991 o, nelle ipotesi di mancata istituzione dell'Albo Regionale, sopravvenuta perdita in capo all'appaltatore dei requisiti di cui alla suddetta L. 381/1991;
- j) assegnazione di personale non corrispondente alle qualifiche professionali dichiarate in sede di gara;
- k) mancato rispetto della richiesta della Provincia di sostituire personale ritenuto inadeguato;
- l) violazione dell'obbligo di permettere alla Provincia di vigilare sul corretto svolgimento dei servizi;
- m) DURC che attesti una posizione di irregolarità contributiva della cooperativa nei confronti di INPS e/o INAIL per oltre 30 giorni. In questo caso, oltre alle ordinarie azioni di recupero del credito da parte degli enti, l'appaltatore perderà l'aggiudicazione dell'appalto, come previsto dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3 c. 9 bis, della L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.i il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto della convenzione.

In caso di risoluzione della convenzione per i motivi di cui sopra, non spetta all'appaltatore alcun indennizzo, e la Provincia provvederà ad applicare le penali previste e ad incamerare la cauzione definitiva fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

ART.16

RISOLUZIONE AI SENSI DELL'ART. 2 DEL D.P.R. 62/2013

Gli obblighi di condotta previsti dal regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, nonché quelli previsti nel "*Codice di comportamento della Provincia di Mantova*" adottato dalla stazione appaltante con Decreto Presidenziale n. 62 del 10/05/2018 sono estesi, per quanto compatibili, ai dipendenti e

collaboratori dell'appaltatore che, a qualsiasi titolo, verranno incaricati della prestazione del servizio in oggetto.

L'appaltatore si impegna a prendere visione dei suddetti regolamenti e a diffonderne la conoscenza tra i dipendenti e collaboratori incaricati del servizio.

In caso di gravi e reiterate violazioni degli obblighi derivanti dai suddetti regolamenti da parte di tali dipendenti e collaboratori, la Provincia procederà alla risoluzione della convenzione ai sensi della normativa citata.

Art. 17 RESPONSABILE DEL PONTE

La Provincia provvederà ad individuare un Responsabile del Ponte che svolgerà anche la funzione di Direttore dell'esecuzione del servizio a norma del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Il Responsabile del ponte ha il compito di sovrintendere e vigilare sulla corretta esecuzione del servizio, adottando le misure necessarie e comunicando ai competenti Uffici della Provincia di Mantova le circostanze determinanti l'applicazione delle penalità previste nel Capitolato e la relativa misura.

Art. 18 FORO COMPETENTE

A norma dell'art. 209 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non si farà luogo alla procedura di arbitrato per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'esecuzione della convenzione.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione della convenzione sono devolute all'autorità giudiziaria competente.

Il foro di Mantova è competente alla risoluzione di qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti.

Art. 19 RINVII NORMATIVI

Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato, si fa esplicito rinvio alle leggi e regolamenti vigenti e in particolare alle vigenti disposizioni normative in materia dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., delle disposizioni del codice civile, alla Legge 381/1991 s.m.i., nonché al D.Lgs. 81/2008.